

Unione dei Comuni Valle degli Iblei

REGOLAMENTO

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi –
Stralcio relativo a disciplina per conferimento
incarichi professionali esterni e di
collaborazioni coordinate e continuative

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI –STRALCIO RELATIVO A DISCIPLINA PER
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E DI
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni e di collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per “*collaborazioni coordinate e continuative*” (Co.co.co) i rapporti di collaborazione esterna per l’acquisizione (anche) di competenze medio basse che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art.409 Cpc; art. 36 Dlgs. 165/2001);
 - b) Per “*incarichi professionali esterni*” i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall’iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (art.2222 e seguenti Cc; art. 7 Dlgs 165/2001; normative di settore).
3. Il presente regolamento disciplina anche la procedura per l’affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di competenza del Presidente dell’Unione (art. 110, comma 6 del Tuel).

Art. 2 - Riferimenti generali

1. Il presente regolamento disciplina profili di organizzazione dell'ente locale, con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 comma 3, della legge 131/2003.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono definite con riferimento all'articolo 22 e seguenti dello Statuto in materia di organizzazione e di risorse umane.

Art. 3 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. L'amministrazione conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) La rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'amministrazione conferente;
- b) L'impossibilità dell'amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo;
- c) La specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (in particolare: durata luogo oggetto e compenso);
- d) La temporaneità dell'incarico;
- e) La proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'amministrazione;
- f) Infine, la "*provata competenza*" del soggetto incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti.

Art. 4 - Procedura per la selezione dei collaboratori esterni

1. l'amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento a criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti
- b) esperienze di lavoro

inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. L'affidamento deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito del Unione dei Comuni per almeno 15 giorni; i criteri di cui al comma 1 sono evidenziati sull'avviso, con eventuale predeterminazione di punteggi. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

3. A norma dell'art. 9 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'individuazione del collaboratore avviene con provvedimento del Presidente sulla base dei criteri di cui al comma 1, ferma restando la fiduciarità e quindi l'ampia discrezionalità della nomina.

4. Si rinvia alle normative che stabiliscono modalità diverse per gli incarichi di importo superiore e/o per gli incarichi settoriali, in particolare l'art. 91 del D.Lgs. 163/06 e smi per l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori.

Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - e) per la nomina del Segretario Generale e del Direttore Generale di cui agli articoli 20 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stante la strettissima fiduciarità dell'incarico.

Art. 6- Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna

1. Gli incarichi professionali esterni nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile in forma scritta.
2. L'amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Art. 7 - Contenuti essenziali dei contratti

1. I contratti di cui al presente regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
 - a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto e il programma da realizzare;
 - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione delle attività;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - f) i profili economici.
2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario

o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

3. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Art. 8 - Controlli e verifiche funzionali

1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

2. Si applicano i vincoli procedurali e finanziari previsti dalla legge in materia di collaborazioni esterne, con particolare riferimento agli incarichi di consulenza.

Art. 9 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.

2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.